

CCNL METALMECCANICI**Confimi Impresa Meccanica****Aumento di 138,86 euro mensili dal 1° giugno 2024****Un primo risultato della trattativa per il rinnovo del Contratto****INSIEME
COSTRUIAMO
IL FUTURO****ISCRIVITI**

Il Contratto è scaduto il 30 giugno 2023, come FIM-CISL e UILM-UIL abbiamo presentato la piattaforma delle richieste normative ed economiche il giorno 22 maggio 2023. Nelle richieste presentate abbiamo posto come primo obiettivo di ottenere un primo significativo risultato economico già dal primo mese, per difendere i salari dalla perdita causata dall'inflazione, anche se il negoziato è in corso.

In data 21 maggio 2024 abbiamo concordato l'utilità delle relazione fra le parti e l'impegno al rafforzamento del negoziato partendo dalla definizione dal 1° giugno 2024 degli aumenti salariali che saranno di 138,86 euro mensili (+6,9%), per i lavoratori metalmeccanici ai quali si applica il Ccnl firmato il 7 giugno 2021 da CONFIMI IMPRESA MECCANICA e dalle organizzazioni sindacali FIM-CISL e UILM-UIL.

Questo è stato possibile perché nell'ultimo Contratto avevamo previsto un impegno ad intervenire contrattualmente nella dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle previsioni in fase di stesura del CCNL.

L'aumento mensile del 6,9%. riguarderà tutti i livelli e prendendo ad esempio il 5° livello sarà di 138,86 €.

Minimi retributivi mensili in vigore dal 1° giugno 2024

categorie	Minimo al 1° giugno 2023	1° giugno 2024	
		incrementi	minimi
9 ^a	2.800,82 €	193,26 €	2.994,08 €
8 ^a	2.519,29 €	173,83 €	2.693,12 €
7 ^a	2.316,25 €	159,82 €	2.476,07 €
6 ^a	2.158,49 €	148,94 €	2.307,43 €
5 ^a	2.012,49 €	138,86 €	2.151,35 €
4 ^a	1.878,92 €	129,65 €	2.008,57 €
3 ^a	1.800,30 €	124,22 €	1.924,52 €
2 ^a	1.623,45 €	112,02 €	1.735,47 €

Nb: per 8. e 9. categoria spetta un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili.

TRATTAMENTO DI TRASFERTA E REPERIBILITÀ: i nuovi importi rivalutati

TRASFERTA - Misura indennità	dal 1° giugno 2024
Trasferta intera	46,47 €
Quota per il pasto meridiano o serale	13,28 €
Quota per il pernottamento	24,15 €



Le parti hanno concordato che l'indennità di trasferta intera sia definita nel valore di € 46,47, salvo eventuali modifiche normative nella soglia di esenzione ex art.51, c.5 del T.U.I.R. A tal fine le parti si impegnano a sollecitare il Legislatore ad una rivalutazione degli importi di cui al già menzionato art.51.

Sono state invece rivalutate e incrementate del 6,9% le indennità del pasto meridiano o serale e del pernottamento.

Reperibilità compensi dal 1° giugno 2024						
Livello	b) Compenso giornaliero			c) Compenso settimanale		
	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festivo	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
2 ^a - 3 ^a	5,80 €	8,68 €	9,39 €	37,70 €	38,41 €	41,28 €
4 ^a - 5 ^a	6,87 €	10,82 €	11,58 €	45,19 €	45,95 €	49,89 €
Superiore alla 5 ^a	7,91 €	13,00 €	13,70 €	52,55 €	53,26 €	58,35 €

IL TRATTAMENTO MINIMO CONTRATTO "SOCRATE"

I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC vengo rivalutati del 6,9%, dal 1° giugno 2024, nello specifico i nuovi minimi saranno:

9 ^a Cat.	2.582,23 €
8 ^a Cat.	2.323,55 €
7 ^a Cat.	2.135,52 €
6 ^a Cat.	1.990,80 €
5 ^a Cat.	1.856,33 €
4 ^a Cat.	1.732,12 €
3 ^a Cat.	1.660,33 €
2 ^a Cat.	1.585,12 €

Altri aspetti economici definiti dal CCNL 2021

FLEXIBLE BENEFIT: Dal 1° settembre verrà messo a disposizione per tutti i lavoratori (sia full-time che part-time) un importo annuo di 200 €, da spendere in vari filoni come beni e servizi in natura (buoni spesa o benzina) e devono essere utilizzati entro il 31 agosto dell'anno successivo. Potranno anche essere destinati al Fondo Previdenziale a cui aderiscono, ovvero al Fondo di assistenza sanitaria PMISalute.

ELEMENTO PEREQUATIVO: Ogni anno, con la retribuzione del mese di giugno, devono essere erogati 485 € annui ai lavoratori che non hanno beneficiato di un trattamento retributivo aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal CCNL (superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione).

Non assorbibilità dei superminimi individuali.

Data l'attuale situazione inflattiva e la necessità di un recupero reale della perdita causata dall'inflazione, la Fim-Cisl chiede e chiederà alle singole aziende di non procedere all'assorbimento dei superminimi per la quota degli aumenti contrattuali.